

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Piano Finanziario TARI anno 2015

1 – Premessa

Il presente documento descrive gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI (tassa sui Rifiuti) anno 2015, nuovo tributo introdotto dalla Legge di stabilità per l'anno 2014, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha riformato la tassazione locale con l'introduzione dell'imposta comunale sugli immobili (I.U.C.), articolata in tre entrate, il legislatore ha disciplinato la TARI quale componente I.U.C., finalizzata alla copertura dei costi per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Questa nuova tassa, che sopprime la TARES e tutti gli altri prelievi sopravvissuti a seguito degli interventi normativi sopraggiunti nell'anno 2013, ripropone l'impianto tariffario del tributo sui rifiuti e sui servizi disciplinato dall'articolo 14 del D.L. n. 201/2011.

Ciò che la nuova normativa propone avviene nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, in ragione dell'adozione dei criteri riportati nel D.P.R. n. 158/99.

Ai sensi dell'articolo 52 del decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 44, il consiglio comunale determina, con proprio regolamento, la disciplina per l'applicazione del tributo concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

2 – Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il comune definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Celenza sul Trigno si è posto e si pone.

Obiettivo d'igiene urbana

Lo spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla società Ecogreen s.r.l. di Campobasso, affidataria anche del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, con frequenza giornaliera ed a rotazione delle singole strade; a tal fine il territorio comunale è stato diviso in

sei macrozone con l'obiettivo di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale, ivi compresa la zona artigianale.

Obiettivo di riduzione della produzione RSU

Per raggiungere l'obiettivo di riduzione della produzione RSU, a partire dall'anno 2010, è stata effettuata una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione delle varie tipologie dei rifiuti; il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva (a dire il vero abbastanza modesta) del rifiuto prodotto dall'intera comunità, ha consentito all'amministrazione di mantenere inalterate le tariffe della T.R.S.U. (fin quando questa tassa è rimasta in vigore – anno 2012) passando, nel contempo, da una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 20% ad una percentuale superiore del 67,2% (anno 2014, dati ufficiali validati e pubblicati dal competente settore della Provincia di Chieti).

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, a tal proposito è stato realizzato ed entrato in funzione nella seconda metà dell'anno 2014 un centro di raccolta (ai sensi del D.M. 08/04/2008, così come modificato dal D.M. 13/05/2009) nel capannone comunale sito nella zona artigianale in località Fara.

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

a) Raccolta differenziata

La raccolta differenziata è realizzata attraverso:

-Raccolta domiciliare:

- (frazione organica con cadenza trisettimanale nel periodo giugno / settembre e bisettimanale ottobre / maggio;
- carta, plastica / alluminio, vetro e indifferenziata con raccolta settimanale)

-Raccolta domiciliare dei RUP, cadenza bimestrale, 3° martedì del mese;

-Raccolta su strada dei rifiuti ingombranti e RAEE 3° martedì del mese, cadenza bimestrale;

Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente che l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:

- **copertura del 100% dei costi** relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale,
- Nella predisposizione del piano finanziario si è tenuto conto delle agevolazioni che l'Amministrazione Comunale vuole confermare anche per l'anno 2015 (riduzione del 15% della tariffa per le famiglie che praticano il compostaggio domestico e per i nuclei familiari al cui interno vi sono soggetti con grave handicap e che hanno una invalidità riconosciuta del 100%, con o senza accompagnamento) oltre che del tributo relativo alle istituzioni scolastiche, art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Per quanto poi concerne la determinazione della misura della tariffa, la normativa prevede che i criteri da adottarsi sono quelli dettati dal D.P.R. n. 158/99. Obiettivo è, quindi, la realizzazione di un sistema in grado di calcolare una tariffa correlata al conferimento del rifiuto, nell'intento di determinare le tariffe medesime facendo riferimento alla quantità e qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per ogni unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta.

Il D.P.R. n. 158/1999 detta appunto gli specifici criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti, utili per la determinazione della tariffa: l'elaborazione delle tariffe, in adesione alle norme del predetto decreto, avviene secondo il cosiddetto metodo normalizzato, già applicato nel 2013 con la TARES.

Dalle modalità di determinazione della TARI, è possibile individuare le componenti di costo stabilite dalla norma richiamata. Queste sono:

- una quota, calcolata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferiti agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- un'altra quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti dagli utenti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, con la finalità di raggiungere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

è inoltre prevista la copertura dei costi indicati all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, che concerne i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

Di fatto i costi di cui occorre garantire la copertura devono essere suddivisi in costi fissi, riguardanti la gestione del servizio nella sua parte indivisibile ed i costi variabili, tipici della parte di servizio dedicato alla raccolta ed allo smaltimento e direttamente correlati alla quantità di rifiuto prodotto.

L'articolazione delle tariffe prevede la suddivisione degli utenti in due macroclassi: **utenze domestiche ed utenze non domestiche**. Ad ogni categoria vengono attribuiti specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto, sia in rapporto ai costi fissi che in relazione a quelli variabili.

Le due categorie di utenze sono ulteriormente suddivise:

- le utenze domestiche sono articolate in sei categorie in base al numero dei componenti il nucleo familiare, disponendo che l'ultima categoria includa, in via residuale, i nuclei con sei o più componenti.
- Per le utenze non domestiche il D.P.R. n. 158/99 ha raggruppato le diverse attività in categorie con omogenea potenzialità di produrre rifiuti, fissandone 30 per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e 21 per gli altri Comuni. Pertanto per il nostro Comune si farà riferimento a n. 21 categorie non domestiche.

Il dettaglio delle operazioni e delle elaborazioni da eseguire sono riportati nel succitato D.P.R. n. 158/99.

Per giungere alla determinazione della tassa, le tariffe calcolate con le modalità sopra descritte devono essere rapportate ai parametri di misurazione del rifiuto conferito che, per le utenze domestiche sono rappresentati dai componenti del nucleo familiare e dalla superficie tassabile, mentre per le utenze non domestiche viene preso a riferimento solamente la superficie imponibile.

Infatti con la TARI la superficie imponibile è data:

- per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, si considera l'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998,
- per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

Si allega alla presente il piano finanziario redatto in conformità alle normative citate e con le proposte di adozione del quadro tariffario al fine di procedere alla copertura integrale dei costi.

*Il Responsabile del Servizio
Geom. Giuseppe Felice*